

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 ottobre 2016, n. 52

Art. 10, comma 1, punto 2 ter e art. 24, comma 5 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.. Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e mantenimento dell'accreditamento istituzionale, in capo alla "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella, di una Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata "Il Castello", sita nel Comune di Panni (FG) alla Via Gramsci n. 5, a seguito di affitto ramo di azienda dalla "Futura Società Cooperativa Sociale" di Monteleone di Puglia (FG).

Il Dirigente della Sezione

- **Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
- **Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
- **Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- **Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
- **Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

in Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 2 la "Comunità Alloggio", ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere, accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite.

L'art. 3, comma 1, lettera c), punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. ha disposto che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, *"provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza e di accreditamento delle strutture sanitarie."*

L'art. 8 della medesima L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede inoltre:

- ai commi 1 e 2, che *"tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune"* e che *"Alla domanda deve essere allegato il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente"*;
- al comma 3, che *"alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1."*, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;

- ai commi 5 e 6, rispettivamente, che: *“La Regione e il Comune, avvalendosi del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), e successive modificazioni, (a2) nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione, ove prevista. L’accertamento da parte del Dipartimento di prevenzione deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione.”;*

e che *“Completato l’iter istruttorio, il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al Comune interessato, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria entro sessanta giorni dalla data di notifica degli accertamenti di cui al comma 5, fatta salva l’interruzione dei termini effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni.”.*

L’art. 24 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al comma 3 ha stabilito che *“Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttorio e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttorio, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall’attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale.”.*

L’art. 29, comma 2 L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede che *“Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell’articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”.*

Con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 23/09/2013 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS), ai sensi degli artt. 8 e 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e del R.R. n. 18/2009, ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento della Comunità Alloggio con n. 8 posti letto denominata “Il Castello”, gestita dalla “Futura Società Cooperativa Sociale” di Monteleone di Puglia (FG), presso la nuova sede in Panni (FG) alla Via Gramsci n. 5.

Con Determinazione Dirigenziale n. 147 del 06/07/2016 la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), sulla scorta degli accertamenti effettuati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT per la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., ha confermato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 12 della L.R. n. 4/2010, l’accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio con n. 8 posti letto “Il Castello” di Panni – Via Gramsci n. 5, gestita dalla “Futura Società Cooperativa Sociale” di Monteleone di Puglia (FG).

Con nota del 12/05/2016, trasmessa con PEC in pari data, i Presidenti della “Anteo Cooperativa Sociale Onlus” di Biella e della “Futura Società Cooperativa Sociale” hanno comunicato alla Sezione PAOSA, al Direttore Generale della ASL FG e, per conoscenza, al Direttore del DSM della ASL FG *“che in data 11 maggio 2016, così come previsto dall’accordo tra Anteo Cooperativa Sociale ONLUS e “Futura” Società Cooperativa Sociale, è stato sottoscritto in Biella, con atto del notaio dott. Carlo Scola, di cui alleghiamo certificato notarile, il contratto di affitto dei seguenti rami d’azienda:*

(...)

- *Comunità Alloggio (CA) "IL CASTELLO" Panni;*

(...)

Tanto è avvenuto a seguito di regolare trattativa sindacale per la cessione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 47 L. 428/90, condizione necessaria al perfezionamento dell'operazione.

L'efficacia dell'atto di affitto è condizionato al trasferimento degli accreditamenti e/o autorizzazioni in capo ad Anteo Cooperativa Sociale Onlus, che consentirà l'effettivo passaggio di gestione delle succitate strutture e del personale dipendente.

Per tali ragioni:

inoltriamo formale richiesta alla Regione Puglia di autorizzazione al trasferimento degli accreditamenti e/o delle autorizzazioni all'esercizio,

ai sensi dell'attuale normativa vigente in materia, delle strutture riabilitative psichiatriche in argomento, da "Futura" Società Cooperativa Sociale ad Anteo Cooperativa Sociale Onlus.

(...)".

Con PEC del 18/05/2016 il Presidente della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" ha trasmesso alla Sezione PAOSA, ad integrazione della sopra citata nota del 12/05/2016, la seguente documentazione:

- copia atto notarile di fitto, del 11.05.2016, n. 98322/15332 di repertorio, decorrente dal 18/05/2016 per la durata di anni sei, prorogabile come da contratto;
- certificato della Camera di Commercio di Biella;
- certificazione antimafia, redatta ai sensi di legge.

Posto quanto sopra;

considerato che:

- l'art. 10, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone che *"L'autorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello autorizzato fatte salve le seguenti ipotesi, fermo restando il possesso dei requisiti, con le conseguenti modifiche autorizzative:*

(...)

2ter) atti dispositivi dell'intero ramo d'azienda previa notifica alla amministrazione e subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi

(...)";

- ai sensi del sopra riportato art. 10, comma 1, punto 2 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio di ciascuna struttura è trasmissibile al soggetto cui è stata concessa in affitto subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- l'art. 24, comma 5 ter della medesima L.R. n. 8/2004 prevede che *"I soggetti risultanti a seguito delle operazioni contemplate dal comma 1 dell'art. 10 mantengono l'accredimento istituzionale."*;

ai sensi degli artt. 8, commi 5 e 6 e 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., con nota prot. n. A00_151/6989 dell'08/07/2016 la Sezione PAOSA ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG ed il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo, tra le altre, presso la sede della Comunità Alloggio "Il Castello" di Panni – Via Gramsci n. 5, finalizzato alla verifica della permanenza del possesso in capo al soggetto cessionario "Anteo Cooperativa Sociale Onlus", rispettivamente, dei requisiti minimi di esercizio e dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e dalla L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

Nelle more dei suddetti accertamenti la Sezione PAOSA, con la medesima nota, ha invitato la "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" ad integrare la documentazione già trasmessa con:

- autocertificazione, a firma del legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, circa la permanenza dei requisiti generali e specifici, strutturali ed organizzativi;

- autocertificazione relativa all'assenza di condanne penali e carichi pendenti, con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità.

Con nota prot. n. 1143/16 del 14/07/2016 il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" ha proposto alla Sezione PAOSA *"FORMALE ISTANZA per le autorizzazioni al trasferimento degli accreditamenti e delle autorizzazioni all'esercizio delle strutture di riabilitazione psichiatriche gestite dalla "Futura" Società cooperativa Sociale di Monteleone di Puglia"*, autocertificando con riferimento, tra le altre strutture, anche alla Comunità Alloggio "Il Castello" di Panni, il *"possesso di TUTTI I REQUISITI ULTERIORI DI CARATTERE STRUTTURALE E TECNOLOGICO previsti, per la tipologia di appartenenza della struttura, dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e dal Regolamento Regionale n. 3/2010."*

Con note prott. nn. 1144/16 e 1145/16 del 14/07/2016 il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" ha dichiarato rispettivamente, con riferimento anche alla Comunità Alloggio "Il Castello", *"la permanenza dei requisiti generali e specifici, strutturali ed organizzativi"* ed *"il permanere dell'assenza di condanne penali e carichi pendenti a carico dei legali rappresentanti, componenti consiglio di amministrazione, collegio sindacale e organismo di vigilanza (...)"*.

Con PEC del 28/07/2016 il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ha trasmesso, tra l'altro, la nota prot. n. U.0075680 del 28/07/2016 con cui, in riferimento all'incarico per la verifica del possesso dei requisiti di esercizio, il Direttore del medesimo Dipartimento ha *"dato atto che:*

- *esaminata la documentazione acquisita;*
- *esperito il sopralluogo di rito in data 26.07.2016*

presso la Comunità Alloggio "IL CASTELLO", con sede in Panni alla Via Gramsci n. 5, è stata accertata la permanenza del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di esercizio previsti dal Regolamento Regionale n° 3/2005 e dalla L.R. n° 8/2004 e s.m.", e che "il responsabile sanitario è il Dott. (...) iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia nell'elenco dei Medici Psicoterapeuti."

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. *"nelle strutture monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali, le funzioni del Responsabile Sanitario possono essere svolte da un medico in possesso di specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente rispetto a quella cui fa capo la struttura";*
- il Responsabile Sanitario delle strutture riabilitative psichiatriche deve necessariamente essere in possesso di Laurea in Medicina e della specializzazione in Psichiatria (o equipollente);
con nota prot. n. A00_151/8518 del 07/09/2016, trasmessa al legale rappresentante della Anteo Cooperativa Sociale ONLUS, questa Sezione ha rilevato che:
 - *"nel Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 "Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale" e successivi aggiornamenti, in relazione alla specialità medica n. 23) "PSICHIATRIA", la "Psicoterapia" è riportata tra i "Servizi equipollenti" di cui alla TABELLA A valevole per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera e non tra le "Scuole equipollenti" di cui alla TABELLA B "valevole per la verifica e la valutazione delle specializzazioni";*
 - *"Pertanto, il Dott. (...) che peraltro, essendo nato il 24.10.1946, non sarebbe comunque potuto rimanere in servizio oltre il 24/10/2016 ai sensi dell'art. 13, comma 7 bis della L.R. n. 8/2004 e del comma 1 dell'art. 15 nonies del D.Lgs. n. 502/1992, non può svolgere la funzione di Responsabile Sanitario delle suddette strutture."*;

invitando il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus", ai fini della conclusione del procedimento di voltura delle autorizzazioni all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture gestite dalla "Futura Società Cooperativa Sociale", a provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti titoli accademici, ed a trasmetterne il nominativo e la relativa documentazione.

Con PEC del 05/10/2016 la Direzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ha trasmesso la nota prot. n. 056951/16 del 30/09/2016 con cui, in riferimento all'incarico per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento, il Direttore del medesimo SISP ha comunicato alla scrivente Sezione gli esiti del sopralluogo effettuato presso la Comunità Alloggio "IL CASTELLO" di Panni (FG), precisando quanto segue:

"(...) Con nota prot. 8518/16 del 07.09.2016, il Servizio Accreditamenti della Regione Puglia comunicava che la competente ASL FG, con PEC del 28.07.2016, comunicava l'esito delle verifiche relative alla permanenza dei requisiti minimi ai fini del rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio. Dalla stessa nota si evinceva che la Struttura doveva provvedere anche alla sostituzione del Responsabile Sanitario.

Esaminata la documentazione acquisita, a conclusione del procedimento

- *Visto l'esito dei controlli eseguiti;*

- *esaminati gli atti presentati,*

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, alla nuova Società

<i>Denominazione</i>	<i>C.A. -IL CASTELLO</i>
<i>Titolare</i>	<i>ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>
<i>Legale Rappresentante</i>	<i>LUCA TEMPIA VALENTE</i>
<i>Sede Legale</i>	<i>Via Piacenza, 11 – 13900 BIELLA</i>
<i>Sede operativa</i>	<i>VIA GRAMSCI, 5 – 71020 PANNI (Fg)</i>
<i>Attività</i>	<i>COMUNITA' ALLOGGIO</i>
<i>Ricettività</i>	<i>08 UTENTI</i>
<i>Natura giuridica</i>	<i>PRIVATA</i>

Nuovo responsabile sanitario della Struttura, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 08/2004 e s.m.i. è:

Dr. GIROLAMO PIAZZOLLA

<i>Nato</i>	<i>STORNARELLA (FG)</i>
<i>il</i>	<i>22.01.1947</i>
<i>residenza</i>	<i>(...)</i>
<i>laurea in</i>	<i>MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA'ROMA – 24.07.73</i>
<i>specializzazione</i>	<i>PSICHIATRIA UNIVERSITA'ROMA– 19.07.1985</i>
<i>iscrizione ordine</i>	<i>FOGGIA n. 1589 – 04.04.1974</i>

Per quanto sopra, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 2 ter e dell'art. 24, comma 5 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., a seguito di affitto di ramo di azienda dalla "Futura Società Cooperativa Sociale" di Monteleone di Puglia (FG), la voltura dell'autorizzazione all'esercizio ed il mantenimento dell'accreditamento istituzionale in capo alla "Anteo Cooperativa Sociale ONLUS" di Biella, il cui Legale Rappresentante è Luca Tempia Valente, di una Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata "Il Castello", sita nel Comune di Panni, alla Via Gramsci n. 5 ed il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Girolamo Piazzolla, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, con le seguenti prescrizioni:

- che il suddetto Responsabile Sanitario, Dott. Girolamo Piazzolla, essendo nato il 22/01/1947, potrà permanere in servizio non oltre il 22/01/2017, per cui, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., entro la suddetta data il Legale Rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale ONLUS" dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Direttore Sanitario, trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione a questa Sezione;
- che il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale ONLUS" dovrà comunicare a questa Sezione qualsiasi modifica concernente l'assetto della titolarità dell'azienda affittata, ed in particolare, rescissione o risoluzione del contratto di affitto di azienda, proroga del termine di efficacia dell'affitto, acquisto dell'azienda.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile della Sezione strategie e governo dell'offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 2 ter e dell'art. 24, comma 5 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., a seguito di affitto di ramo di azienda dalla "Futura Società Cooperativa Sociale" di Monteleone di Puglia (FG), la voltura dell'autorizzazione all'esercizio ed il mantenimento dell'accreditamento istituzionale in capo alla "Anteo Cooperativa Sociale ONLUS" di Biella, il cui Legale Rappresentante è Luca Tempia Valente, di una Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata "Il Castello", sita nel Comune di Panni, alla Via Gramsci n. 5 ed il cui Responsabile Sanitario è il Dr. Girolamo Piazzolla, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, con le seguenti prescrizioni:
 - che il suddetto Responsabile Sanitario, Dott. Girolamo Piazzolla, essendo nato il 22/01/1947, potrà permanere in servizio non oltre il 22/01/2017, per cui, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., entro la suddetta data il Legale Rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale ONLUS" dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Direttore Sanitario, trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione a questa Sezione;
 - che il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale ONLUS" dovrà comunicare a questa Sezione qualsiasi modifica concernente l'assetto della titolarità dell'azienda affittata, ed in particolare, rescissione o risoluzione del contratto di affitto di azienda, proroga del termine di efficacia dell'affitto, acquisto dell'azienda;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale ONLUS", Via Piacenza n. 11, Biella;
 - al Legale Rappresentante della "Futura Società Cooperativa Sociale" di Monteleone di Puglia (FG);
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;

- al Direttore del DSM ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Panni (FG).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale Psichiatria Dipendenze Patologiche della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 10 fasciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso